

DECRETO 29 novembre 2007

Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
di concerto con  
IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 1, commi 622 e 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;

Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 riguardante la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di una offerta sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004 riguardante la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004 riguardante la certificazione intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni e province di Trento e Bolzano 5 ottobre 2006 riguardante la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessita' di definire i criteri generali per l'accreditamento delle strutture che realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato accordo nei quali, in fase di prima attuazione per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, si adempie l'obbligo di istruzione, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano in materia;

Considerato che le strutture formative accreditate dalle regioni, presso cui si realizzano i predetti percorsi sperimentali, devono rispondere a criteri generali che ne assicurino la qualita' e il perseguimento delle finalita' educative proprie dell'obbligo di istruzione di cui alla legge e alle disposizioni sopra richiamate e la conseguente particolare funzione pubblica che esse sono chiamate a svolgere per garantire tale adempimento;

Considerato che tali criteri assumono il carattere di misure che lo Stato deve porre in essere per assicurare omogenei livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale a garanzia degli studenti e delle loro famiglie;

Considerato, in particolare, che i criteri relativi all'assenza di fini di lucro delle strutture formative impegnate nei citati percorsi, all'utilizzazione di docenti in possesso dei titoli culturali e professionali necessari ad assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze, indicati dal regolamento n. 139/07 sopra richiamato, come risultati di apprendimento attesi dagli studenti al termine del nuovo obbligo d'istruzione, all'osservanza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nel trattamento dei suddetti docenti costituiscono requisiti indispensabili ai predetti fini;

Considerato che, ai fini di cui all'articolo 1 comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi a valere sui bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale;

Considerato che, nella seduta del 30 ottobre 2007, la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento;

Considerato il fatto che l'obbligo di istruzione innalzato a dieci anni e' vigente dall'inizio del corrente anno scolastico per tutti i giovani della relativa fascia di eta' e che e' necessario diversificare l'offerta formativa per non lasciarne indietro nessuno;

Ritenuto necessario e urgente, che per le ragioni sopra indicate, si attivi la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Prima attuazione dell'obbligo di istruzione

1. A norma dell'art. 1, comma 624 della legge n. 296/2006, l'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni che rispondano ai criteri generali di cui all'articolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.